Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 18 ottobre 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale del 31 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1956 registro n. 36 Esercito, foglio n. 117

MEDAGLIA D'ARGENTO

BONGIOVANNI Ernesto di Giovanni e di Brendolo Rosina, da Cuneo, classe 1917, tenente fanteria complemento 33° fanteria. E' annullata la concessione della medaglia di bronzo al valor militare *alla memoria* conferitagli con decreto Presidenziale 9 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1947, registro n. 26 Esercito, foglio n. 399 (Bollettino ufficiale 1948 dispensa 2, pagina 181), ed è conferita, al medesimo tuttora vivente, la medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione:

Ufficiale osservatore presso un comando di reggimento assolveva con calma, perizia e noncuranza del pericolo il suo delicato compito sotto violenta azione nemica. Provvedeva in un secondo tempo ed a momento opportuno a minare in più punti un itinerario di avanzata dell'avversario. Successivamente al fine di riconoscere le posizioni avversarie partecipava volontario ad una ricognizione con un automezzo su strada fortemente battuta dal fuoco delle artiglierie navali ed in più punti interrotta da sbarramenti di mine. Giunto sotto il tiro di armi automatiche avversarie persisteva nell'intento, finchè colpito l'automezzo da un colpo di cannone, rimaneva ferito e, poi, veniva catturato. — Piana di Gela, 10-11 luglio Butera 12-13 luglio 1943.

(5000)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1133.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793; 11 febbraio 1952, n. 366; 26 ottobre 1952, n. 4507; 10 febbraio 1953, n. 544; 25 giugno 1953, n. 709; 23 marzo 1954, n. 751; 26 ottobre 1954, n. 1207; 11 aprile 1955, n. 622; 20 settembre 1955, n. 937; 25 settembre 1955, n. 959 e 16 marzo 1956, n. 529;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — L'insegnamento complementare di « letteratura delle tradizioni popolari » del corso di laurea in lettere è soppresso e sostituito dal seguente « storia delle tradizioni popolari ».

Art. 48. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « astrofisica ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di « astrofisica ».

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « chimica biologica ».

Art. 68. — Il primo comma così formulato: « I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e in scienze agrarie, aspiranti alla laurea in farmacia, sono ammessi al 3° anno » è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. **1134**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2475; 27 ottobre 1932, n. 2084; 13 dicembre 1934, n. 2403; 1° ottobre 1936, n. 2019; 20 dicembre 1937, n. 2684; 5 maggio 1939, n. 1145; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 643 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 853 e 14 settembre 1954, n. 1058;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di « biochimica applicata » e « zoologia generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. **1135**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1802, 14 settembre 1954, n. 1201 e 11 aprile 1955, n. 624;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 11. — Nel triennio di studi di applicazione del corso di laurea in ingegneria sono istituiti, ai sensi

della legge 11 aprile 1953, n. 312, i seguenti insegnamenti complementari, di durata annuale, comuni a tutte le Sezioni del triennio:

1) Complementi di analisi matematica con calcoli grafici e numerici;
2) Complementi di meccanica razionale;
3) Complementi di fisica con elementi di fisica matematica e tecnica;
4) Elettronica;
5) Fisica nucleare e impianti nucleari;
6) Geodesia;
7) Complementi di scienza delle costruzioni;
8) Complementi di meccanica delle macchine;
9) Meccanica delle terre;
10) Costruzione di macchine fluidodinamiche;
11) Costruzioni di macchine operatrici;
12) Costruzioni automobilistiche;
13) Forni industriali;
14) Tecnologie tessili;
15) Tecnologia del freddo;
16) Tecnologia della cellulosa e della carta;
17) Tecnologie degli olii, grassi e vernici;
18) Tecnologia dei leganti idraulici;
19) Tecnologie del legno;
20) Tecnologie delle materie plastiche;
21) Tecnologia dei combustibili;
22) Complementi di metallurgia;
23) Tecnologia dei materiali aeronautici;
24) Meteorologia;
25) Complementi di elettrotecnica;
26) Complementi di misure elettriche;
27) Complementi di elettronica;
28) Tecnologia ed impianti radiotecnici;
29) Idrologia tecnica;
30) Ingegneria sanitaria;
31) Edilizia industriale;
32) Prospezione geofisica;
33) Organizzazione dei cantieri;
34) Estimo industriale;
35) Economia ed organizzazione aziendale;
36) Fotogrammetria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 19. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1136.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con i regi decreti 26 marzo 1942, n. 352; 24 ottobre 1942, n. 1848 e con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1954, n. 180;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di « glottologia », « storia dell'arte » e « lingua e letteratura polacca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 20. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1137.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643; e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774; e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403; 27 marzo 1954, n. 735; 24 luglio 1955, n. 779 e 28 giugno 1956, n. 764;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « diritto pubblico regionale ».

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « economia montana e forestale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 21. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1138.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230; 30 ottobre 1930, n. 1826; 1° ottobre 1931, numero 1441; 6 dicembre 1934, n. 2449; 1° ottobre 1936, n. 2475; 27 ottobre 1937, n. 2620; 5 maggio 1939, n. 1165; 12 ottobre 1939, n. 1712; 26 ottobre 1940, n. 2057; 27 aprile 1942, n. 467; 24 ottobre 1942, n. 1439; e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616; 30 ottobre 1950, n. 1127; 30 ottobre 1950, n. 1304; 30 giugno 1951, n. 957; 27 ottobre 1951, n. 1681; 23 gennaio 1952, n. 168; 26 ottobre 1952, n. 4543; 26 ottobre 1952, n. 4557; 10 febbraio 1953, n. 376; 30 luglio 1953, n. 710; 2 marzo 1954, n. 183; 14 settembre 1954, n. 1202; 22 gennaio 1955, n. 69; 16 febbraio 1955, n. 120; 19 luglio 1955, n. 761; 27 luglio 1955, n. 804; 31 agosto 1955, n. 936 e 20 settembre 1955, n. 941;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

12) Diritto canonico;
13) Diritto agrario comparato;
14) Contabilità di Stato.

Art. 60. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

8) Storia della pedagogia;
9) Psicologia dell'età evolutiva.

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 16) « Clinica chirurgica pediatrica ».

Art. 75. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di: 13) « Spettroscopia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956, n. 1139.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1° settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12 ottobre 1953, n. 1046; 2 marzo 1954, n. 181; 26 aprile 1954, n. 741; 29 ottobre 1954, n. 1320; 1° marzo 1955, n. 221; 25 settembre 1955, n. 960 e 27 luglio 1955, n. 785;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

1) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
2) Filologia slava;
3) Geografia storica del mondo antico;
4) Paleografia greca;
5) Storia orientale antica.

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

1) Filosofia della scienza;
2) Sociologia;
3) Filosofia della storia;
4) Una lingua e letteratura straniera, tra le seguenti: francese, tedesca ed inglese.

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « storia della pedagogia ».

Art. 37. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti:

a) per l'indirizzo organico biologico:
1) Petrografia;
2) Merceologia (chimica merceologica);
3) Chimica macromolecolare e colloidale;
4) Chimica teorica;
5) Geochimica;

b) per l'indirizzo inorganico-chimico fisico:
1) Petrografia;
2) Merceologia (chimica merceologica);
3) Chimica macromolecolare e colloidale;
4) Chimica teorica.

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

1) Petrografia;
2) Merceologia (chimica merceologica);
3) Chimica macromolecolare e colloidale;
4) Chimica teorica;
5) Geochimica.

Art. 39. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è soppresso l'insegnamento di « geodesia ».

Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:

1) Teoria delle funzioni;
2) Calcoli numerici e grafici.

Art. 42. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche è soppresso l'insegnamento di « geodesia ».

Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:

1) Topologia;
2) Onde elettromagnetiche;
3) Matematiche elementari dal punto di vista superiore.

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » importano ciascuno due esami distinti.

Art. 44. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è soppresso l'insegnamento di « geodesia ».

Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:

1) Onde elettromagnetiche;
2) Matematiche elementari dal punto di vista superiore.

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », e di « geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Art. 45. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è soppresso l'insegnamento di « biologia delle razze umane ».

Agli insegnamenti medesimi è aggiunto quello di « fisiologia vegetale ».

Art. 50. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è soppresso quello di « idrologia ».

Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti:

1) Chimica farmaceutica applicata;
2) Chimica analitica.

Art. 51. — E' sostituito dal seguente:

L'insegnamento biennale di « chimica farmaceutica e tossicologica » e quello triennale di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » importano un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento triennale di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » è diviso in:

Parte 1ª: tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche;

Parte 2ª: analisi qualitativa;

Parte 3ª: analisi quantitativa; preparazioni e analisi quali-quantitative dei farmaci.

In ciascun anno accademico può essere frequentata una sola di dette parti in cui è diviso l'insegnamento triennale.

La parte 3ª può essere suddivisa in due semestri (1° semestre: analisi quantitativa, 2° semestre: preparazioni e analisi quali-quantitative dei farmaci) con un unico esame al termine del 2° semestre.

Gli insegnamenti di: fisica, farmacologia e farmacognosia; chimica fisica; botanica farmaceutica; chimica bromatologica; biochimica applicata, sono integrati da esercitazioni pratiche. Per queste esercitazioni vale il disposto dell'art. 54.

Art. 52. — E' sostituito dal seguente:

Gli studenti non possono essere iscritti:

a) al corso di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia parte 2ª (analisi qualitativa) » se non hanno superato gli esami di « chimica generale ed inorganica » e di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte 1ª (tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche) »;

b) al corso di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte 3ª (analisi quantitativa, pre-

parazioni e analisi quali-quantitative dei farmaci) » se non hanno superato gli esami di « chimica organica » e di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte 2ª (analisi qualitativa) »;

Gli studenti non possono sostenere:

a) l'esame del corso di « chimica farmaceutica e tossicologica parte 1° (tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche) » se non hanno superato l'esame di « chimica generale ed inorganica »;

b) l'esame di « chimica organica » se non hanno superato gli esami di « chimica generale ed inorganica » e di « fisica »;

c) gli esami di « chimica farmaceutica 1ª e 2ª », di « chimica bromatologica », di « chimica biologica », di « biochimica applicata », di « chimica analitica » e di « chimica di guerra » se non hanno superato l'esame di « chimica organica »;

d) l'esame di « chimica farmaceutica applicata » se non hanno superato gli esami di « chimica farmaceutica 1ª e 2ª »;

e) l'esame di « tecnica e legislazione farmaceutica » se non hanno superato gli esami di « chimica farmaceutica 1ª e 2ª »;

f) l'esame biennale di « fisiologia generale » se non hanno superato quello di « anatomia umana »;

g) l'esame di « farmacologia e farmacognosia » se non hanno superato gli esami di « fisiologia generale » e di « botanica farmaceutica ».

Art. 54. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

I professori possono assicurarsi in qualunque epoca dell'anno, per mezzo di colloqui o prove scritte o sperimentali, del profitto ricavato dagli allievi.

Questi colloqui o prove scritte o sperimentali servono di norma per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni nella stessa materia.

Gli esercizi di farmacognosia che fanno parte integrante del corso fondamentale di « farmacologia e farmacognosia » formano oggetto di prova pratica separata, il cui voto peraltro fa media con quello di farmacologia, restando così unico il voto finale di « farmacologia e farmacognosia »

Art. 55. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

I laureati in scienze naturali o in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, possono essere ammessi al 2° anno.

Per quanto riguarda l'esame di « farmacologia e farmacognosia » essi potranno essere tenuti a sostenere la sola prova pratica di farmacognosia di cui all'articolo 54.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 3° anno per la laurea in farmacia; nel caso in cui comprovino di aver frequentato almeno un anno dei corsi di « fisiologia generale » e di « chimica farmaceutica » possono essere ammessi al 4° anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Severo (Foggia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Severo (Foggia) — costituito, per legge, di 40 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da n. 14 consiglieri delle correnti politiche di centro, da n. 20 delle correnti politiche di sinistra e da n. 6 consiglieri delle correnti politiche di destra, talchè si è venuta a determinare in seno al predetto Consiglio una equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 18 giugno 1956, dopo l'esame della condizione degli eletti, non potè aver luogo l'esperimento della procedura per la nomina del sindaco, per mancanza del numero legale dei consiglieri in carica prescritto dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n 203, avendo 19 consiglieri abbandonato l'aula all'atto della votazione.

Ugualmente infruttuosa riusciva l'adunanza di seconda convocazione, indetta per il 20 giugno successivo, in quanto nella prima votazione nessuno dei candidati otteneva la prescritta maggioranza di voti, mentre la votazione di ballottaggio non poteva effettuarsi, per mancanza del numero legale previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173, causa il ripetersi dell'abbandono dell'aula da parte di 20 consiglieri.

Il sindaco uscente, pertanto, nel riconvocare — in seguito ad intervento del prefetto — il Consiglio per il 10 luglio successivo, invitava tutti i consiglieri, a mezzo di comunicazione scritta, a considerare con il dovuto senso di responsabilità la situazione determinatasi, richiamando, nel contempo, la loro attenzione sulle conseguenze che avrebbe comportato, a termini di legge, la mancata elezione del sindaco e della Giunta.

Ciononostante l'adunanza andava nuovamente deserta per mancanza del numero legale d'intervenuti, e per lo stesso motivo riuscivano infruttuose altre due ulteriori riunioni del Consiglio stesso in data 30 luglio (indetta dietro perentorio invito del prefetto) e 6 agosto 1956.

In occasione di quest'ultima adunanza lo stesso sindaco uscente doveva, suo malgrado, riconoscere la inutilità di ulteriori convocazioni del Consiglio neo-eletto, dopo ben 5 riunioni riuscite infruttuose, atteso che la situazione determinatasi in seno al Consiglio stesso era, ormai, da considerarsi non superabile, date le posizioni assunte e mantenute con ferma intransigenza dai gruppi contrapposti.

Il prefetto, pertanto — considerato che il predetto Consiglio, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha persistito nel violare un tassativo obbligo di legge, e che ogni altro tentativo per giungere alla formazione degli organi di amministrazione si appalesava, ormai, vano, data la esplicita ammissione, pubblicamente resa dal sindaco uscente, circa la paralisi funzionale del Consiglio stesso — nell'intento di salvaguardare gli interessi dell'Ente. con rapporto n. Gab. 2631 in data 10 agosto 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge C. P., provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'Amministrazione comunale, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di San Severo di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Severo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Massa, funzionario di prefettura.

Roma, addì 6 ottobre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di San Severo (Foggia) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 settembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Severo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Massa, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5033)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Bressanone.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al Consiglio comunale di Bressanone (Bolzano) — composto per legge di 30 membri — è venuta a determinarsi, in ordine alla questione dell'assegnazione delle cariche, una situazione di così grave ed insanabile contrasto tra il gruppo dei 15 consiglieri S.V.P. (Volkspartei), e quello, di pari numero, dei consiglieri delle altre correnti politiche, da rendere impossibile, nonostante l'intervento e la formale diffida dell'autorità di vigilanza, la nomina del sindaco e della Giunta municipale, e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Peraltro tale stato di completa paralisi funzionale, creatosi a seguito della incolmabile frattura fra gli opposti schieramenti — a parte il grave pregiudizio per gli interessi del Comune e degli amministrati — ha reso la situazione particolarmente delicata — giusta quanto rilevato dal Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige — sotto il profilo del pericolo di turbamento dell'ordine pubblico: ciò per lo stato di grave tensione che gli avvenimenti hanno provocato nell'ambiente locale, particolarmente sensibile alle questioni agitate in seno al Consiglio.

Pertanto, il Commissario del Governo, con rapporto del 6 settembre 1956, ha rappresentato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale di Bressanone, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, significando che, nel frattempo, il Vice Commissario del Governo, in Bolzano, ne ha disposto la sospensione con la nomina di apposito commissario del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ritenendo che, nella specie, ricorrano gli estremi della norma suddetta ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per gravi motivi di ordine pubblico, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto il quale, pur nel quadro dello speciale ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige, rientra nelle potestà pertinenti al Governo dello Stato.

In proposito anche il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 1956, si è pronunziato favorevolmente.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Bressanone ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Giustiniano de Pretis, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

Roma, addì 29 settembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, in conseguenza della mancata elezione del sindaco e della Giunta municipale da parte del Consiglio comunale di Bressanone, è venuto a determinarsi in quel Comune uno stato di viva tensione, premessa di possibili turbative dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gravi motivi di ordine pubblico per far luogo allo scioglimento del predetto Consiglio:

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con la legge 26 febbraio 1948, n. 5, nonchè la legge regionale 6 aprile 1956, n. 5.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bressanone è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giustiniano de Pretis, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5034)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1956.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1604, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente, ai sensi dell'art. 7 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. dott. Giuseppe De Andrè è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

(5061)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1956.

Definizione della « latta » e relative modificazioni alla Nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità;

Visto il testo revisionato, in data 21 ottobre 1955, della suddetta Nomenclatura doganale comune;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 31 maggio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 giugno 1954; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954; 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954; 10 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1955; 16 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1955; 16 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 agosto 1955; 3 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956; 9 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1956; 28 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 26 giugno 1956 e 31 dicembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 20 giugno 1956;

Vista la decisione, in data 14 e 15 giugno 1956, della Commissione di coordinamento, all'uopo delegata dal Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, con cui, fra l'altro, è stata approvata la definizione della latta e la conseguente parziale revisione del testo al 21 ottobre 1955 della Nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ed è stato stabilito che tali modifiche debbano entrare in vigore, per tutti i Paesi membri, il 1° ottobre 1956;

Decreta:

Art. 1.

Alla fine della nota 1 relativa al Capitolo ex 73 (ghisa, ferro, acciaio) del testo revisionato al 31 ottobre 1955 della Nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità, di cui al decreto Ministeriale 31 dicembre 1955, va inserito:

s) Latta (nn. 73.12 e 73.13):

i nastri e le lamiere ricoperte di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97%.

Tale disposizione entra in vigore il 1° ottobre 1956.

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1956 le sottoindicate voci della Nomenclatura doganale per i Paesi membri della Comunità sono modificate come segue:

73.12 Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:

B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:

I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (2) C

II. altri . . H.C.

C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:

III. stagnati:

a. latta . . . . O

b. altri . . . . H.C.

73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:

B. Altre lamiere:

V placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:

c. stagnate:

1. latta C
2. altre C

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

(5065)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1956.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura in provincia di L'Aquila corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai diversi settori della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di L'Aquila, corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti ai diversi settori della Cassa unica per gli assegni familiari, è determinato come segue:

Vitto: L. 3.600 mensili per un pasto giornaliero;
L. 7.200 per due pasti giornalieri;
Alloggio: L. 1.500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Torino n. 4658, in data 31 luglio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Malvicini Matteo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il sig. Borra Carlo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Malvicini Matteo è sostituito con il sig. Borra Carlo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5007)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 34961, in data 30 giugno 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Livrea Costante, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Cataliotti Liborio, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Livrea Costante è sostituito con il sig. Cataliotti Liborio, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5002)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Verona n. 27148, in data 17 luglio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. De Biase Ugo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione degli industriali), con il dott. Malpei Stelvio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. De Biase Ugo è sostituito con il dott. Malpei Stelvio, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5006)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Lecce n. 16930, in data 12 luglio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del prof. D'Andrea Antonio, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Associazione degli artigiani), in quanto deceduto, con il sig. Guacci Gaetano della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. D'Andrea Antonio è sostituito con il signor Guacci Gaetano, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5004)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Torino n. 4656, in data 30 luglio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Mortara Vincenzo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), con il sig. Accatino Mario della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Mortara Vincenzo è sostituito con il sig. Accatino Mario, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro di Bari n. 153/ris., in data 22 giugno 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del sig. Guelfi Aramis, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), con il sig. Mari Antonio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Guelfi Aramis è sostituito con il sig. Mari Antonio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5009)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Comunicato relativo alla determinazione, alle forme ed alle condizioni di cessione di un primo quantitativo di grano tenero nazionale destinato alla cessione all'interno a reintegro di esportazioni di sfarinati e di paste alimentari.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione e Ministro per l'agricoltura e foreste in data 10 ottobre 1956, è stato determinato un primo quantitativo di tonnellate 300.000 di grano tenero nazionale da cedere all'interno, ai sensi dell'art. 1 del decreto dello stesso Alto Commissario 7 agosto 1956, a reintegro di esportazioni di sfarinati e di paste alimentari. Tale quantitativo di grano tenero è stato determinato nella seguente consociazione qualitativa:

25 % di grano mercantile Piemonte e/o Lombardia e/o Veneto;

30 % di grano buono Lombardia e/o Veneto e/o Toscana e/o Marche;

30 % di grano semifino Piemonte e/o Emilia e/o Toscana e/o Marche e/o Umbria e/o Lazio;

15 % di grano fino Emilia.

Con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione e Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati, in data 13 ottobre 1956 è stabilito che la cessione del suddetto quantitativo di grano è effettuata secondo le norme della circolare dell'Alto Commissariato per l'alimentazione in data 13 ottobre 1956, n. 30, al prezzo di lire 4600 (quattromilaseicento) al quintale, franco molino ed a tutte le altre condizioni previste nella circolare stessa. Detto prezzo è applicabile a tutte le operazioni di cessione per le quali è concessa dall'Alto Commissariato per l'alimentazione l'autorizzazione prevista dalla citata circolare e sino alla data del 30 novembre 1956.

(5066)

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) in liquidazione di Reggio Emilia.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore, ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Reggio Emilia, posto in liquidazione con decreto prefettizio 21 agosto 1945 emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia.

(4987)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Girvan Teall, Console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(4970)

In data 31 agosto 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfred L. Grigis, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4971)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza, che, con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Breglia Enrico, residente nel comune di Napoli, il 5 novembre 1956;

Spada Salvatore, residente nel comune di Floridia, distretto notarile di Siracusa, il 20 novembre 1956;

Bearzi Giusto, residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, il 26 novembre 1956.

(5053)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1956, al registro n. 12 difesa-Aeronautica, foglio n. 80, è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, il ricorso straordinario prodotto in data 29 novembre 1954 dall'ex avventizio di 3ª categoria Bracconi Giuseppe contro:

a) il provvedimento di licenziamento per riduzione di personale adottato dal comando della 3ª Zona aerea territoriale in data 8 agosto 1945;

b) il provvedimento del Ministero difesa-Aeronautica numero 47418 in data 3 agosto 1954 che denegava la riassunzione in servizio.

(5068)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità dovute per terreni espropriati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156).

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 11 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 1956, registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 191, è stato determinato in L. 56.492.692 (lire cinquantaseimilioniquattrocentonovantaduemilaseicentonovantadue) l'ammontare degli interessi relativi all'indennità liquidata con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1956, per i terreni espropriati nei comuni di Magliano in Toscana, Cinigiano e Grosseto (provincia di Grosseto) in forza dei decreti Presidenziali numeri 3586, 3587 e 3588 del 18 dicembre 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, s.o. n. 5) al nome della SOCIETE ANONYME SUISSE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES con sede in Ginevra e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale arrotondato di L. 56.490.000 (lire cinquantaseimilioniquattrocentonovantamila).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma e saranno svincolati dal tribunale competente, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 19 luglio 1948 e 12 luglio 1953, nella zona di Firenze e Impruneta, località Cascine del Riccio (Firenze), dell'estensione di ettari 80 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1956.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1954, nella zona di Firenzuola, località Montecanda (Firenze), dell'estensione di ettari 420, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1956.

(5039)

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Isolabona, Apricale e Pigna (Imperia)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 giugno 1953, 1° agosto 1954 e 20 ottobre 1955, nella zona di Isolabona, Apricale e Pigna (Imperia), dell'estensione di ettari 1150 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 10 giugno 1953, viene revocato.

(5040)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1956, registro n. 19 Interno, foglio n. 277, su proposta del Ministro per l'interno è stato deciso il ricorso straordinario proposto dal rag. Aldo Anconetani avverso il provvedimento in data 24 maggio 1954 dell'Amministrazione comunale di Iesi, con il quale veniva disposta la sospensione per l'anno 1953-1954 degli assegni della borsa di studio dell'O. P. Beneficenza Ferri.

(4999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 17 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,86	624,90	624,95	624,82	624,87	624,90	624,87	624,87	124,85
$ Can.	641,15	641,25	640,50	641,125	640,80	641 —	641,30	641,25	640 —	641 —
Fr. Sv. lib.	145,79	145,79	145,80	145,81	145,75	145,78	145,81	145,77	145,77	145,80
Kr. D.	90,70	90,72	90,75	90,69	90,75	90,70	90,71	90,70	90,70	90,70
Kr. N.	87,72	87,73	87,78	87,74	87,70	87,70	87,74	87,73	87,73	87,75
Kr. Sv.	121,23	121,25	121,24	121,18	121,25	121,25	121,18	121,22	121,22	121,25
Fol.	164,98	164,95	165 —	164,97	164,95	164,95	164,97	164,97	164,97	165 —
Fr. B.	12,50	12,555	12,56	12,5525	12,5525	12,55	12,556	12,558	12,55	12,556
Fr. Fr.	178,49	178,51	178,47	178,43	178,45	178,45	178,44	178,49	178,49	178,50
Fr. Sv. acc.	143,35	143,40	143,42	143,39	143,37	143,35	143,38	143,37	143,37	143,40
Lst.	1754 —	1754,25	1754,875	1754,50	1754,375	1754,25	1754,625	1754,25	1754,25	1754,25
Dm. occ.	149,82	149,81	149,835	149,81	149,80	149,80	149,81	149,82	149,82	149,82

Media dei titoli del 17 ottobre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,10
Id. 3,50 % 1902	59,35
Id. 5 % 1935	84,525
Redimibile 3,50 % 1934	79,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,05
Id. 5 % 1936	95,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,70

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 ottobre 1956

1 Dollaro USA	624,925
1 Dollaro canadese	641,212
1 Franco svizzero lib.	145,81
1 Corona danese	90,70
1 Corona norvegese	87,74
1 Corona svedese	121,18
1 Fiorino olandese	164,97
1 Franco belga	12,555
100 Franchi francesi	178,435
1 Franco svizzero acc.	143,385
1 Lira sterlina	1754,562
1 Marco germanico	149,81

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 237 del 15 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1956, il cambio medio del Franco svizzero lib. indicato in Lit. 155,787 deve intendersi rettificato in Lit. 145,787.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa per minorati fisici di Paliano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso la casa per minorati fisici di Paliano, con la retribuzione iniziale di L. 381.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Roma nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
7) la iscrizione all'Albo dei medici chirurgi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:
1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (tassa di bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e attitudine al servizio di medico carcerario.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente;

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1956
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 258. — FLAMMIA

(5054)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Sant'Angelo dei Lombardi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Sant'Angelo dei Lombardi, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:
1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
7) la iscrizione all'Albo dei medici chirurgi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:
1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (tassa di bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che ritengano di esibire a dimostrazione della loro capacità e attitudine al servizio di medico carcerario.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente;

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte

d'appello di Napoli, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1956
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 276. — BENVENUTO

(5055)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto pari numero in data 17 settembre 1956, con cui è stata attribuita al vincitore del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, la condotta medica del capoluogo di Castelnuovo Monti, unica vacante nella Provincia al 30 novembre 1955;

Preso atto della lettera in data 24 settembre 1956, con la quale il dott. Saccani Ferruccio vincitore della condotta di Castelnuovo Monti ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta rimasta vacante al candidato che segue in graduatoria;

Vista la rinuncia, in atti, del dott. Cecchini Mario, 2° classificato in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Paglia Gino è dichiarato vincitore della condotta medica del capoluogo di Castelnuovo Monti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 10 ottobre 1956

Il prefetto: NICOSIA

(5081)

PREFETTURA DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Livorno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 34824/Div. 3ª san., in data 1° settembre 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario direttore del pubblico macello di Livorno;

Visti gli articoli 47 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'oggetto è costituita come appresso:

Presidente:
Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno, docente di anatomia patologica veterinaria;
Vignali dott. Lieto, veterinario provinciale di Livorno (grado 6°);
Ciompi dott. Raffaello, direttore di ruolo del pubblico macello di Pisa.

Segretario:
Cassisi dott. Salvatore, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 9 ottobre 1956

Il prefetto: MARFISA

(5078)

PREFETTURA DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 8679 del 15 febbraio 1956, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta dei comuni di Cassano delle Murge e Gioia del Colle;

Rilevata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:
Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:
Maggi dott. Pietro, medico provinciale;
Debbiasi prof. dott. Ettore, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari;
Pesce prof. dott. Vito Stefano, libero docente in clinica ostetrica;
Lacarbonara Mastronardi Vincenza, ostetrica condotta.

Il direttore di sezione dott. Donato Ressa eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Bari.

Bari, addì 3 ottobre 1956

Il prefetto: CARTA

(5056)

PREFETTURA DI FORLI'

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 7592 Div. 3ª del 7 marzo 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1954, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1954, indetto col decreto 7 marzo 1955 citato in premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Capasso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Simonetti dott. Antonio, medico provinciale;

Battistini prof. Gaspare, primario medico dell'Ospedale Bufalini di Cesena;

Zanardi prof. Franco, primario chirurgo dell'Ospedale Bufalini di Cesena;

Gaeta dott. Riccardo, medico condotto di Cesena.

Segretario:

Di Bernardo dott. Vincenzo, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Forlì.

Forlì, addì 1° ottobre 1956

Il prefetto: CAMERA

(5058)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 7594 Div. 3ª del 7 marzo 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1954, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 12 del sopracitato decreto Presidenziale n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1954, indetto con decreto 7 marzo 1955 citato in premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Macioce dott. Vincenzo, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Simonetti dott. Antonio, medico provinciale;

Gallerani dott. Camillo, primario ostetrico dell'Ospedale di Forlì;

Ruggeri prof. Gaspare, libero docente in ostetricia e ginecologia, Forlì;

Casadei Clara, ostetrica condotta di Forlì.

Segretario:

Chianese dott. Vincenzo, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Forlì.

Forlì, addì 1° ottobre 1956

Il prefetto: CAMERA

(5057)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.